

CIRCOLARE CLIENTI - N°13/2012

DATA: 03/04/2012

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSP

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341.494.210 # 0341.250.007

N° PAG.: 3

Oggetto:

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – EDIZIONE ANNO 2012

Comunicazione:

Fonte normativa	<p>GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EMANATA DAL MINISTERO DELL' INTERNO PROT. N. 1324 DEL 07/02/2012</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi."</p>
Contenuto	<p>La guida emanata dal Ministero dell'Interno in data 07/02/2012, inerente all'installazione degli impianti fotovoltaici recepisce i contenuti impartiti dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e sostituisce la guida emanata con nota prot. n. 5158 del 26/03/2010.</p> <p>GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RIENTRANO FRA LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREVENZIONE INCENDI INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO I DEL D.P.R. 151/2011.</p> <p>Si precisa altresì che l'impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi prevede che vengano rispettati gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011: "</p> <p>Art. 4 – Controlli di Prevenzione Incendi <i>comma 6</i> "Fermo restando quanto previsto dall'<u>articolo 3</u> del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate"</p> <p>Art. 3 – Valutazione dei progetti <i>comma 1</i> "gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio"</p> <p>In particolare si evidenziano le novità introdotte nella nuova circolare :</p> <p>Requisiti tecnici nota prot. n. 1324 del 7/02/2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2" - "L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l' impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 260611984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005). <p>In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi estremi dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e</p>

della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art. 2 del 3 DM 10 marzo 2005 recante "classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio."

- "L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà consentire il corretto funzionamento degli evacuatori di fumo e calore (EFC); inoltre i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC."
- "L'impianto dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, individuato tramite apposita segnaletica, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione ivi compreso l'impianto fotovoltaico."
- "E' necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D.lgs. 81/08 Allegato XLIX (atmosfere esplosive - ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive)".
- "I componenti dell'impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti luoghi sicuri né essere d'intralcio alle vie di esodo."
- "Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/08, di tutto l'impianto e non delle singole parti."
- "L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.lgs. 81/08; la medesima segnaletica, per i generatori presenti sulla copertura del fabbricato, dovrà essere installata in corrispondenza dei varchi di accesso del fabbricato."

Nella guida viene precisato che per gli impianti fotovoltaici, esistenti, messi in funzione prima del 07/02/2012 e a servizio di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, bisognerà provvedere alla presentazione di una nuova valutazione di progetto come previsto dal comma 6 art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Si precisa inoltre che per detti impianti dovrà essere previsto:

- La presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- L'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche previste dalla guida;
- Quanto previsto dalla nota prot. n. 5158 del 26/03/2010:

Requisiti tecnici nota prot. n. 5158 del 26/03/2010:

- l'impianto FV non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione
- non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi
- deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico azionabile da comando remoto, ubicato in posizione segnalata ed accessibile in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell'impianto elettrico all'interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico. In alternativa al sezionamento del generatore FV a monte di tale dispositivo di sezionamento deve essere esterna ai compartimenti antincendio, oppure interna ma ubicata in apposito vano tecnico con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco
- in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi, al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, è necessario installare la parte di impianto in c.c., compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – allegato XLIX
- i componenti degli impianti FV non devono essere installati in luoghi sicuri, né essere di intralcio alle vie di esodo;
- l'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: **ATTENZIONE: Impianto Fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (... Volt).** La predetta segnaletica dovrà essere installata ogni 5 metri per i tratti di conduttura;
- l'ubicazione dei pannelli e delle condutture elettriche deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti nonché deve tener conto dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc). in ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno di 1metro dai predetti dispositivi"

CONCLUSIONE

Per coloro che abbiano già installato l'impianto fotovoltaico prima del 07/02/2012, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno provvedere ad avviare nuovamente l'iter burocratico in conformità alla categoria di appartenenza e facendo riferimento alla guida prot. n. 1324 del 07/02/2012 p.to "impianti esistenti" ed alla guida n. 5158 del 26/03/2010 p.to "requisiti tecnici".

Per le aziende che intendono installare un nuovo impianto fotovoltaico, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno provvedere ad avviare nuovamente l'iter burocratico in conformità alla categoria di appartenenza e facendo riferimento alla guida prot. n. 1324 del 07/02/2012 p.to "requisiti tecnici".

La società Tecnolario S.r.l. resta a disposizione per chiarimenti in merito a quanto sopra esposto

Con l'occasione porgiamo

Distinti saluti

Ing. Alessio Maggi
Tec. Francesca Bodega
Geom. Eleonora Barbuto